

Serie Ordinaria n. 38 - Mercoledì 20 settembre 2017

D.g.r. 18 settembre 2017 - n. X/7088
Approvazione schema d'intesa tra Regione Lombardia e i comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 222 e dell'art. 145, comma 1 della l.r. 2 febbraio 2010 n. 6

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere»;

Visto, in particolare, l'articolo 145, comma 1, della l.r. sopra indicata che consente ai Comuni di individuare, limitatamente al centro storico e contestualmente alla promozione di progetti ed iniziative finalizzati alla sua valorizzazione, zone aventi valore storico e artistico di pregio dove l'esercizio del commercio è sottoposto a particolari condizioni ai fini della salvaguardia dell'ambiente originario, quale testimonianza della cultura locale;

Visto l'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che consente alle Regioni e agli enti locali di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, quando vi sia la necessità di garantire la tutela, tra l'altro, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività - SCIA, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinare attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124);

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 4, del decreto sopra citato in base al quale i Comuni, per le finalità indicate dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), d'intesa con la Regione e sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possono adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui possa essere vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di attività economiche, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;

Considerato che limitazioni alla libertà di iniziativa economica, in applicazione della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno e suoi provvedimenti attuativi, possono essere giustificate solo da motivi imperativi di interesse generale, tra i quali la tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio storico-artistico;

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti) che stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Ritenuto opportuno approvare lo schema d'intesa, di cui all'allegato A, tra la Regione Lombardia e i Comuni in riferimento alle azioni che saranno assunte dagli stessi a tutela dei loro centri storici, in conformità alle finalità e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016;

Ritenuto di incaricare il Direttore generale della Giunta regionale competente in materia di «commercio», o suo delegato, alla sottoscrizione, con firma digitale, dell'intesa *de quo* e all'assunzione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

Dato atto che dalla sottoscrizione dell'Intesa non derivano oneri a carico del bilancio regionale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa ed integralmente richiamate, lo schema d'intesa tra Regione Lombardia e i Comuni in riferimento alle azioni che saranno assunte dagli stessi a tutela dei loro centri storici, in conformità alle finalità e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 1, comma

4, del d.lgs. 222/2016, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto.

2. di demandare la sottoscrizione dell'intesa *de quo*, con firma digitale, al Direttore generale competente in materia di «commercio», o suo delegato, che provvede anche alla pubblicazione del presente atto e degli atti conseguenti, come previsto dall'articolo 23 d.lgs. 33/2013, nella Sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia.

3. di dare atto che dalla sottoscrizione dell'Intesa non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

4. di provvedere alla pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

SCHEMA D'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNE DI ... IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 25 NOVEMBRE 2016, N. 222 E DELL'ART. 145, COMMA 1 DELLA L.R. 2 FEBBRAIO 2010 N. 6**INTESA****TRA**

Regione Lombardia, con sede legale in Milano, 20124, Piazza Città di Lombardia n.1, nella persona del Direttore generale della Direzione Sviluppo Economico (o suo delegato)

E

Comune di ..., con sede legale in ... rappresentato dal ...

Premesso che

- l'articolo 145, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), consente ai Comuni di individuare, limitatamente al centro storico e contestualmente alla promozione di progetti ed iniziative finalizzati alla sua valorizzazione, zone aventi valore storico e artistico di pregio dove l'esercizio del commercio è sottoposto a particolari condizioni ai fini della salvaguardia dell'ambiente originario, quale testimonianza della cultura locale;
- limitazioni alla libertà di iniziativa economica, in applicazione della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno e suoi provvedimenti attuativi, possono essere giustificate solo da motivi imperativi di interesse generale, tra i quali la tutela dell'ambiente urbano e del patrimonio storico-artistico;
- l'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, consente alle Regioni e agli enti locali di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero il cui insediamento sia subordinato ad autorizzazione, quando vi sia la necessità di garantire la tutela, tra l'altro, dell'ambiente urbano e dei beni culturali;
- il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinare attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) all'articolo 1, comma 4, prevede che "il Comune, per le finalità indicate dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), d'intesa con la Regione e sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, possa adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui possa essere vietato o subordinato ad autorizzazione l'esercizio di attività economiche, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale";
- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Vista

la proposta di delibera del, con la quale il Comune di, propone di approvare, al fine di intervenire a tutela dell'identità e tradizione delle aree / zone della città aventi particolare valore archeologico, storico artistico e paesaggistico, appartenenti al centro storico e che fanno parte di un Distretto del Commercio;

Si conviene che

- il Comune, delimita, in base alla presente Intesa, le zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico artistico e paesaggistico, appartenenti al centro storico e che fanno parte, di norma, di un Distretto del Commercio ai sensi dell'articolo 5 della l.r. n. 6/2010, nelle quali l'esercizio delle attività economiche, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- qualora il Comune preveda un regime autorizzatorio nelle zone o nelle aree di cui al primo punto, le condizioni alle quali è subordinato l'accesso e l'esercizio alle attività di servizi sono:
 - a) non discriminatorie e rispettose delle disposizioni generali in materia di concorrenza e libero insediamento delle attività economiche, fatti salvi i motivi imperativi di interesse generale;
 - b) commisurate nell'entità e nella durata all'obiettivo di interesse generale;
 - c) oggettive, chiare ed inequivocabili;
 - d) rese pubbliche preventivamente, trasparenti e accessibili.
- il Comune, in base a quanto previsto dall'art. 145 della l.r. n. 6/2010 procede a delimitare le zone o aree di cui al punto precedente contestualmente alla promozione di programmi finalizzati alla loro valorizzazione anche mediante adeguate forme di sostegno e promozione delle attività commerciali espressione delle tipicità locali, al fine di valorizzarne le caratteristiche;
- i provvedimenti comunali di delimitazione delle zone o delle aree non devono avere contenuti ulteriori rispetto agli elementi disciplinati dall'articolo 1 comma 4 del d.lgs. 222/2016 e devono essere necessariamente adeguatamente motivati sia attraverso riferimenti puntuali alla pianificazione commerciale e urbanistica prevista sia attraverso le specifiche esigenze che si intendono tutelare;
- i provvedimenti comunali devono essere coerenti con gli strumenti di programmazione regionale di previsione dei Distretti del commercio istituiti ai sensi dell'articolo 5 della l.r. n. 6/2010), fornendo elementi comprovanti tali esigenze;
- le attività economiche individuate dal Comune di ... in quanto incompatibili si intendono vietate in via eccezionale e sperimentale, per un periodo di tempo limitato a;
- l'Amministrazione comunale al fine di condividere le scelte effettuate, come disposto dall'art. 1, comma 4 del d.lgs. n. 222/2016, allega gli esiti dei confronti intercorsi con i soggetti che ha provveduto a sentire;

Serie Ordinaria n. 38 - Mercoledì 20 settembre 2017

- a) il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, come da apposito verbale sottoscritto e da documentazione agli atti;
 - b) le associazioni di categoria maggiormente rappresentative ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 firmatarie dell'accordo di Distretto di cui all'art. 5 della l.r. 6 / 2010, come da apposito verbale sottoscritto e da documentazione agli atti;
- il Comune di allega inoltre il programma di valorizzazione delle aree individuate;
 - il Comune di, inoltre, è tenuto a svolgere attività di verifica degli impatti della deliberazione assunta al termine del periodo di sperimentazione, da condividere con Regione Lombardia e da comunicare alle associazioni di categoria;
 - Regione Lombardia, sulla base degli esiti dei confronti intercorsi e della documentazione allegata, entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione da parte del Comune con decreto del D.G. competente in materia di commercio o suo delegato, conclude l'istruttoria ed esprime o nega la favorevole intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del d.lgs. 222/2016 in relazione all'individuazione delle aree o zone e delle attività/categorie merceologiche individuate dal Comune, nonché sull'effettiva sussistenza di esigenza di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Milano, _____

Per il Comune di

Per Regione Lombardia
